



24.xxx

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d'artificio»

del ...

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi proponiamo di sottoporre l'iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d'artificio» al voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Compendio

L'iniziativa popolare federale «Per una limitazione dei fuochi d'artificio» vuole proteggere le persone e gli animali dal rumore dei botti limitando fortemente la vendita e l'uso di fuochi d'artificio. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa perché i Cantoni e i Comuni dispongono già delle necessarie basi giuridiche per limitare i fuochi d'artificio ove necessario. Inoltre, poiché i fuochi d'artificio sono un elemento tradizionale delle celebrazioni del 1° agosto e, in misura crescente, anche a Capodanno, il Consiglio federale ritiene inopportune le limitazioni chieste dall'iniziativa.

Contenuto dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale «Per una limitazione dei fuochi d'artificio» è stata depositata il 3 novembre 2023 con 137 193 firme valide. L'iniziativa vuole proteggere le persone e gli animali dal rumore dei botti vietando la vendita e l'uso di fuochi d'artificio rumorosi. Non chiede un divieto assoluto, poiché i fuochi d'artificio non rumorosi, come i fiammiferi bengala o i vulcani, potrebbero continuare a essere venduti e utilizzati. Inoltre i Cantoni potrebbero accordare autorizzazioni per eventi sovraregionali, per esempio le feste notturne sui laghi o le celebrazioni sovraregionali del 1° agosto.

Pregi e difetti dell'iniziativa

L'iniziativa aumenterebbe la protezione di persone e animali dal rumore causato dai fuochi d'artificio. L'inquinamento dell'aria e del suolo nonché il numero di incendi e di infortuni causati dall'esplosione dei fuochi d'artificio potrebbero essere ridotti. I Cantoni e i Comuni hanno tuttavia già oggi la possibilità di limitare la vendita e l'uso dei fuochi d'artificio in virtù delle normative vigenti e alcuni di essi vi ricorrono. In Svizzera molti associano tradizionalmente i fuochi d'artificio alle celebrazioni del 1° agosto e, in misura crescente, anche a Capodanno. Anche il Tribunale federale ha confermato un certo interesse pubblico degno di protezione per il mantenimento delle tradizioni dei fuochi d'artificio il 1° agosto e in occasione dell'ultimo dell'anno, a prescindere dal fatto che siano organizzati privatamente o pubblicamente. I fuochi d'artificio sono sovente considerati anche come una forma d'arte utilizzabile per scopi artistici diversi. Infine, l'iniziativa rappresenterebbe un'ingerenza nella libertà economica delle aziende che producono, importano, commerciano o utilizzano a scopi professionali i fuochi d'artificio.

Proposta del Consiglio federale

Con il presente messaggio il Consiglio federale propone alle Camere federali di sottoporre l'iniziativa popolare federale «Per una limitazione dei fuochi d'artificio» al voto del Popolo e dei Cantoni, con la raccomandazione di respingerla.

Messaggio

1 Aspetti formali e validità dell'iniziativa

1.1 Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d'artificio» ha il tenore seguente:

La Costituzione federale¹ (Cost.) è modificata come segue:

Art. 74a Fuochi d'artificio

¹ La vendita e l'uso di fuochi d'artificio rumorosi sono vietati.

² Per eventi d'importanza sovraregionale l'autorità cantonale competente può, su richiesta, accordare autorizzazioni eccezionali.

³ L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riserva alla Confederazione.

Art. 197 n. 15²

15. Disposizione transitoria dell'articolo 74a (Fuochi d'artificio)

Le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 74a entrano in vigore entro due anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

1.2 Riuscita formale e termini di trattazione

L'iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d'artificio» è stata sottoposta a esame preliminare³ dalla Cancelleria federale il 19 aprile 2022 e depositata il 3 novembre 2023 con le firme necessarie.

Con decisione del 1° dicembre 2023, la Cancelleria federale ne ha constatato la riuscita formale con 137 193 firme valide⁴.

L'iniziativa è stata presentata sotto forma di progetto elaborato. Il Consiglio federale non presenta alcun controprogetto diretto né indiretto. Ai sensi dell'articolo 97 capoverso 1 lettera a della legge del 13 dicembre 2002⁵ sul Parlamento (LParl), il Consiglio federale deve quindi presentare un disegno di decreto e il relativo messaggio entro il 3 novembre 2024. Ai sensi dell'articolo 100 LParl, l'Assemblea federale decide in merito alla raccomandazione di voto entro il 3 maggio 2025.

1 RS 101

2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

3 FF 2022 1027

4 FF 2023 2747

5 RS 171.10

1.3 Validità

L'iniziativa soddisfa le condizioni di validità previste dall'articolo 139 capoverso 3 Cost.:

- a. è formulata sotto forma di progetto completamente elaborato e soddisfa le esigenze di unità della forma;
- b. tra i singoli elementi dell'iniziativa sussiste un nesso materiale e pertanto soddisfa le esigenze di unità della materia;
- c. l'iniziativa non viola alcuna disposizione cogente del diritto internazionale e pertanto rispetta le esigenze di compatibilità con il diritto internazionale.

2 Genesi dell'iniziativa

2.1 Prescrizioni sull'uso di fuochi d'artificio

L'uso di fuochi d'artificio è già oggi ampiamente regolamentato. Per l'importazione, la vendita e l'uso di fuochi d'artificio esistono prescrizioni a tutti i tre livelli federali.

2.1.1 Prescrizioni nazionali

Legislazione sugli esplosivi

La legge federale del 25 marzo 1977⁶ sugli esplosivi (LEspl) e la relativa ordinanza del 27 novembre 2000⁷ sugli esplosivi (OEspl) disciplinano, tra l'altro, l'uso di fuochi d'artificio. La LEspl definisce i fuochi d'artificio come pezzi pirotecnici destinati unicamente allo spettacolo (art. 7 lett. b LEspl).

Riguardo ai fuochi d'artificio, la LEspl è applicabile unicamente al fabbricante, all'importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari (art. 1 cpv. 2). Disciplinare la vendita al dettaglio dei fuochi d'artificio compete fundamentalmente ai Cantoni, che possono limitare il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo, temporaneamente, a determinate occasioni, vincolarlo ad altre condizioni e vietare la vendita di determinati fuochi d'artificio (art. 44 LEspl).

Secondo l'articolo 9 capoverso 2 LEspl, la fabbricazione e l'importazione di fuochi d'artificio soggiacciono all'autorizzazione della Confederazione. Le prescrizioni per l'immissione sul mercato di fuochi d'artificio sono state armonizzate con l'UE mediante il recepimento della direttiva 2013/29/UE⁸. I fuochi d'artificio possono essere quindi immessi sul mercato se sono conformi ai relativi requisiti di sicurezza, se riguardo al loro rischio potenziale sono classificati in una delle categorie F1–F4 (v. tab. seguente) e se adempiono determinate condizioni di etichettatura (art. 24 cpv. 1 e 2 in combinato disposto con l'art. 26 e l'all. 2 OEspl). Le indicazioni devono figurare in modo chiaro se possibile sul fuoco d'artificio stesso, altrimenti sull'imballaggio nelle

⁶ RS **941.41**

⁷ RS **941.411**

⁸ Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giu. 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione), GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27.

tre lingue ufficiali (art. 26 OEspl). La prova della conformità ai requisiti di sicurezza è considerata fornita quando un fuoco d'artificio è stato certificato conforme da un organismo preposto alla valutazione della conformità (art. 25a OEspl). L'avvenuta verifica della conformità non esonera il fabbricante o l'importatore dall'obbligo di procurarsi le necessarie autorizzazioni di fabbricazione o di importazione presso l'Ufficio centrale Esplosivi (UCE) di fedpol (art. 27 e 31 OEspl). Nel traffico turistico i fuochi d'artificio delle categorie F1–F3 possono essere importati senza autorizzazione a condizione che non superino un peso lordo totale di 2,5 chilogrammi, esclusi i fuochi d'artificio che esplodono a terra (p. es. i mortaretti), ad eccezione dei lady cracker (art. 31 cpv. 2 OEspl).

La categorizzazione dei fuochi d'artificio da parte dei fabbricanti deve avvenire conformemente all'allegato 1 numero 2 OEspl.

Tabella 1: Categorie di fuochi d'artificio conformemente all'ordinanza sugli esplosivi.

Cat.	Definizione (all. 1 OEspl)	Disciplinamento (art. 7 OEspl)	Esempi
F1	Presentano un rischio potenziale <u>molto ridotto</u> Producono un livello di rumorosità trascurabile Sono destinati a essere utilizzati in spazi confinati, compreso l'interno di edifici d'abitazione	Non possono essere consegnati a persone di età inferiore a 12 anni Autorizzazione necessaria solo per la fabbricazione e l'importazione Non si applicano altre prescrizioni per i pezzi pirotecnici	Lady cracker Petardini da ballo/ Cracker Fiammiferi bengala Stelle filanti Bomba da tavola
F2	Presentano un rischio potenziale <u>ridotto</u> Producono un basso livello di rumorosità Sono destinati a essere utilizzati all'aperto in spazi confinati	Non possono essere consegnati a persone di età inferiore a 16 anni	Vulcani Razzi Candele romane
F3	Presentano un rischio potenziale <u>medio</u> Sono destinati a essere utilizzati all'aperto in ampi spazi Il livello di rumorosità non nuoce alla salute umana se sono utilizzati in modo corretto	Non possono essere consegnati a persone di età inferiore a 18 anni	Girandole Batterie/combinazioni Fontane (vulcani) Candele romane Razzi Candele monocolpo Mortaio precaricato Soli
F4	Presentano un rischio potenziale <u>elevato</u> Previsti solo per essere utilizzati da persone con conoscenze specialistiche (cosiddetti «fuochi d'artificio professionali»)	Destinati unicamente a un uso professionale Utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche Non sono vendibili nel commercio al dettaglio	Tutti i tipi di fuochi d'artificio, incluse le bombe, le batterie, le combinazioni da 1000 grammi di quantità netta di materiale esplosivo attivo

Il livello di rumorosità non nuoce alla salute umana se sono utilizzati in modo corretto		
--	--	--

I requisiti di sicurezza sono concretizzati nella norma EN 15947-1-5: 2022 o SN-EN 15947-1-5: 2022, pezzi pirotecnici – fuochi d'artificio, categorie F1, F2 e F3 – parti 1-5⁹. Queste norme contengono estesi requisiti relativi alla costruzione e al funzionamento, inclusi la composizione materiale degli attuatori pirotecnici dei fuochi d'artificio e i livelli massimi consentiti di rumore. I fuochi d'artificio non possono quindi essere immessi in commercio se contengono le seguenti sostanze, che destano preoccupazione per la salute degli esseri umani e per l'ambiente: arsenico, piombo e mercurio, compresi i loro composti, e l'esaclorobenzene. Inoltre devono essere osservati i divieti imposti dall'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁰ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPCchim). I fuochi d'artificio non adempiono i requisiti di sicurezza e non possono essere immessi in commercio se le misurazioni rilevano un livello massimo di pressione sonora ponderata A di oltre 120 dB alle seguenti distanze dal sito di prova:

- > fuochi d'artificio della categoria F1 a 1 metro di distanza
- > fuochi d'artificio della categoria F2 a 8 metri di distanza
- > fuochi d'artificio della categoria F3 a 25 metri di distanza

A causa del rischio pericolo rappresentato dalla categoria F4, dal 2014 l'acquisto e l'innesco di questi fuochi d'artificio è consentito soltanto a persone con conoscenze specialistiche e il pertinente attestato professionale.

Il commercio e la vendita di pezzi pirotecnici sono consentiti previo rilascio di un'autorizzazione da parte del Cantone (art. 10 cpv. 1 e 2 LEspl; art. 36 cpv. 1 OEspl). La vendita, ambulante o su mercati, di pezzi pirotecnici è vietata dalla legge (art. 15 cpv. 2 LEspl). Per acquistare fuochi d'artificio della categoria F4 è necessario un permesso d'acquisto se il Cantone o il Comune non ha già rilasciato un'autorizzazione (art. 47 cpv. 1 e 5 OEspl).

Oltre a quelli da spettacolo, esistono anche pezzi pirotecnici a scopi industriali, tecnici o agricoli (categorie T1, T2 e P1-P3), per esempio per concerti o sistemi di allontanamento dei volatili. L'uso di questi pezzi pirotecnici al fine di spettacolo è vietato (art. 15 cpv. 5 LEspl).

Legislazione sulla protezione dell'ambiente

L'uso di fuochi d'artificio può avere effetti nocivi o molesti su esseri umani, animali e piante, le loro biocenosi e i loro habitat sotto diversi punti di vista. Gli effetti causati dallo sparo di fuochi d'artificio rientrano quindi nel campo d'applicazione della legge del 7 ottobre 1983¹¹ sulla protezione dell'ambiente (LPamb) se sono prodotti nella

9 Le norme possono essere consultate gratuitamente e acquistate presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

10 RS **814.81**

11 RS **814.01**

costruzione o nell'esercizio di impianti (art. 7 cpv. 1 LPAmb). Per impianti s'intendono tra l'altro le costruzioni e altre installazioni fisse. Gli attrezzi sono equiparati agli impianti (art. 7 cpv. 7 LPAmb). Il Tribunale federale ha stabilito che le installazioni provvisorie per lo sparo di fuochi d'artificio fissate al suolo sono da intendersi impianti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 7 primo periodo LPAmb e che i fuochi d'artificio e i petardi che vengono accesi senza tali dispositivi possono essere qualificati come attrezzi ai sensi dell'articolo 7 capoverso 7 secondo periodo LPAmb¹².

Le emissioni atmosferiche e i rumori causati da fuochi d'artificio devono essere quindi limitati da misure applicate alla fonte (art. 11 cpv. 1 LPAmb). Independentemente dal carico inquinante esistente, nell'ambito della prevenzione le emissioni devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (art. 11 cpv. 2 LPAmb). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (art. 11 cpv. 3 LPAmb). Le emissioni sono limitate tra l'altro da valori limite, prescrizioni di costruzione e attrezzatura nonché da prescrizioni di traffico o d'esercizio (art. 12 cpv. 1 lett. a-c LPAmb). Mentre si sta provando a realizzare fuochi d'artificio meno rumorosi, le misure volte a ridurre le emissioni foniche dei fuochi d'artificio consistono attualmente soprattutto in una limitazione temporale¹³.

Per i fuochi d'artificio e, in particolare, i petardi, i rumori costituiscono il vero e proprio scopo dell'attività. I rumori non possono essere completamente evitati e, di norma, neppure il loro livello di rumorosità può essere ridotto in misura notevole senza compromettere l'attività in questione. In tali casi un'emissione fonica non è di per sé inammissibile solo perché sarebbe evitabile dal punto di vista puramente tecnico. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è necessario ponderare gli interessi di protezione dei soggetti coinvolti con l'interesse per l'attività che causa rumore. Le autorità locali hanno un margine discrezionale in particolare quando si tratta di valutare le consuetudini locali e l'interesse pubblico per gli eventi che hanno un carattere o una tradizione locali¹⁴.

I rifiuti provenienti dall'uso privato di fuochi d'artificio costituiscono rifiuti delle economie domestiche, quindi rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 31b LPAmb. Chiunque abbia prodotto rifiuti è responsabile di raccogliarli e di smaltirli nel rispetto dell'ambiente. Ciò potrebbe essere difficile per i fuochi d'artificio sparati di notte, che cadono al suolo a qualche centinaio di metri dal luogo dell'innesco. I fuochi d'artificio esplosi si disperdono quindi spesso nell'ambiente. Questi rifiuti sono dunque trattati come rifiuti abbandonati. I costi della pulizia delle strade e degli spazi verdi devono essere sostenuti dagli enti pubblici (Cantoni o Comuni).

Legislazione sulla protezione degli animali

L'uso di fuochi d'artificio ha un impatto sulla salute e il benessere di animali domestici, da reddito e selvatici. Secondo l'articolo 4 della legge del 16 dicembre 2005¹⁵

12 DTF 146 II 17 consid. 6.1 pag. 20

13 DTF 146 II 17 consid. 6.4 pag. 22

14 DTF 146 II 17 consid. 6.4 pag. 22

15 RS 455

sulla protezione degli animali (LPAn), nessuno ha il diritto di infliggere ingiustamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. L'articolo 12 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 aprile 2008¹⁶ sulla protezione degli animali (OPan) concretizza questo principio: gli animali non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo. In proposito un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore (art. 12 cpv. 2 OPAn). Un fuoco d'artificio può provocare questi comportamenti negli animali. L'articolo 12 OPAn si rivolge in primo luogo a chi detiene animali, che è tenuto a provvedere al loro benessere (art. 4 cpv. 1 e art. 6 cpv. 1 LPAn). Questa disposizione può essere presa in considerazione per la valutazione di rumori nocivi o molesti secondo la LPAmb. Anche la protezione degli animali può giustificare una limitazione temporale dei fuochi d'artificio¹⁷.

Secondo la legge del 20 giugno 1986¹⁸ sulla caccia (LCP), i Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici (art. 7 cpv. 4 LCP). L'ordinanza del 29 febbraio 1988¹⁹ sulla caccia (OCP) concretizza l'aspetto che le zone di tranquillità, dove vigono limitazioni per determinate attività ricreative, costituiscono un mezzo idoneo per proteggere gli animali selvatici da disturbi eccessivi (art. 4^{ter} OCP). Anche nelle bandite federali e nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori è vietato arrecare un disturbo agli animali (art. 5 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza del 30 settembre 1991²⁰ sulle bandite federali [OBAF], art. 5 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza del 21 gennaio 1991²¹ sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori [ORUAM]).

2.1.2 Prescrizioni cantonali

I Cantoni sorvegliano il commercio dei fuochi d'artificio, in particolare la loro fabbricazione, vendita, deposito, messa al sicuro e utilizzazione (art. 111 OESpl). Nelle loro legislazioni sugli esplosivi, disciplinano le competenze, le procedure e gli emolumenti per permessi d'acquisto, autorizzazioni di vendita e formazioni. Nella maggior parte dei Cantoni l'alta vigilanza compete al Governo cantonale, la polizia cantonale è preposta all'esecuzione e alla sorveglianza del commercio di pezzi pirotecnici e l'Ufficio del lavoro e dell'economia è responsabile della sicurezza sul lavoro presso le aziende di fabbricazione e i depositi per la vendita, il contenuto delle normative cantonali sugli

16 RS 455.1

17 DTF 146 II 17 consid. 6.5 pag. 24

18 RS 922.0

19 RS 922.01

20 RS 922.31

21 RS 922.32

esplosivi si concentra sul commercio e sulla vendita di pezzi pirotecnici. Alcuni Cantoni riservano alle autorità competenti la facoltà di limitare nel tempo la vendita al dettaglio di fuochi d'artificio per determinate occasioni²².

Le legislazioni cantonali sulla protezione antincendio stabiliscono talora ulteriori restrizioni. Ciò riguarda soprattutto la possibilità di vietare temporaneamente i fuochi d'artificio, ad esempio a causa della siccità. Alcuni Cantoni hanno stabilito pure misure precauzionali per l'esplosione di fuochi d'artificio.

Alcuni Cantoni hanno ulteriori atti normativi che concernono l'utilizzazione di fuochi d'artificio. Ad esempio, la legge del 10 giugno 2010²³ sui giorni di quiete pubblica emanata dal Cantone di Basilea Campagna (Ruhetagesgesetz; RTG) vieta di far esplodere fuochi d'artificio nelle festività importanti (art. 6 cpv. 1 lett. g RTG) oppure secondo l'articolo 7 lettera e dell'ordinanza del 29 maggio 2012²⁴ del Cantone di San Gallo sulla piazza della cattedrale (Verordnung des Kantons St. Gallen über den Klosterplatz) è vietato far esplodere fuochi d'artificio su questa piazza di San Gallo.

2.1.3 Prescrizioni comunali

In nove delle dieci principali città della Svizzera (Zurigo, Basilea, Losanna, Berna, Winterthur, Lucerna, San Gallo, Lugano e Bienne) l'impiego di fuochi d'artificio è limitato. Nella maggior parte di queste città il loro uso senza autorizzazione è consentito solo per la festa nazionale, Capodanno e altre ricorrenze. La città di Zurigo autorizza i fuochi d'artificio solo nel quadro di grandi eventi di interesse pubblico (art. 22 cpv. 1 dell'ordinanza generale del 6 aprile 2011²⁵ sulla polizia [Allgemeine Polizeiverordnung]). A Berna è vietato far esplodere fuochi d'artificio delle categorie F2–F4 per proteggere il centro storico della città (art. 2 del regolamento del 19 luglio 2021²⁶ della città di Berna sui fuochi d'artificio [Feuerwerksreglement Stadt Bern]).

L'utilizzazione di fuochi d'artificio è limitata anche in città minori e Comuni. In una votazione comunale tenutasi nel 2020 a Davos è stato accolto il divieto di fuochi d'artificio rumorosi; altri Comuni hanno seguito questo esempio²⁷.

²² Minger Jürg / Chrétien Rémy / Probst Sabine / Schweighauser Anina / Moser Joëlle (2024): Rechtliche und wirtschaftliche Abklärungen im Zusammenhang mit der eidgenössischen Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk». Federas Beratung AG su incarico dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), pag. 80. Ottenibile gratuitamente all'indirizzo: www.bafu.admin.ch > Temi > Rumore > Pubblicazioni e studi > Studi

²³ SGS 547

²⁴ sGS 732.12

²⁵ AS 551.110

²⁶ SSSB 551.4

²⁷ L'elenco dei Comuni può essere consultato gratuitamente sul sito di Grigioni Vacanze all'indirizzo www.graubuenden.ch > news > Für die Tiere und die Natur: Silvester ohne Feuerwerk (stato: 9.2.2024).

2.2 Consumo di fuochi d'artificio

Il consumo di fuochi d'artificio è soggetto a notevoli fluttuazioni ogni anno. Nel 2022, il consumo annuo di fuochi d'artificio è ammontato a 1876 tonnellate²⁸. Negli ultimi dieci anni il consumo annuo si è collocato tra 1200 e 2300 tonnellate, senza che si sia delineato un tendenziale aumento dell'acquisto di fuochi d'artificio.

Circa tre quarti dei fuochi d'artificio utilizzati sono importati. La Cina è di gran lunga il principale Paese di provenienza. In Svizzera sono prodotti soprattutto vulcani, fiammiferi bengala, stelle filanti, bombe da tavola, cannoni spara coriandoli e altri fuochi d'artificio da tavola²⁹.

Negli ultimi 10–20 anni la gamma di prodotti per i privati è passata dai singoli razzi alle batterie pirotecniche, secondo le informazioni dell'Ufficio svizzero di coordinamento dei fuochi d'artificio (USCF), l'associazione di categoria dei fabbricanti, degli importatori, dei grossisti e dei pirotecnici formati svizzeri. Inoltre è aumentata la varietà dei piccoli articoli pirotecnici³⁰.

Sulla base delle fatture dei dettaglianti, l'USCF stima una cifra d'affari annua di 50–60 milioni di franchi per il settore. Non è nota la distribuzione della cifra d'affari tra le diverse categorie. L'USCF stima che si suddivida per un terzo ciascuno tra vulcani, batterie/razzi e piccoli articoli pirotecnici³¹.

2.3 Composizione dei fuochi d'artificio

I fuochi d'artificio sono prodotti la cui composizione è complessa. Per semplificare si può distinguere tra attuatori pirotecnici e involucro, che contiene gli attuatori. L'involucro conferisce stabilità ai fuochi d'artificio ed è composto in prevalenza da cartone, plastiche, legno o argilla. In media rappresenta circa il 75 per cento del peso. Gli attuatori pirotecnici sono sostanze chimiche o miscele di sostanze destinate a generare luce, calore, rumore, fumo, movimento o effetti simili. Gli attuatori possono essere suddivisi in tre tipi di cariche: propulsiva, di dispersione e di effetto. I razzi poco rumorosi non hanno una carica di dispersione né producono lo scoppio della carica di effetto. Questi fuochi d'artificio non si sviluppano verso l'alto.

²⁸ La statistica della vendita di pezzi pirotecnici in Svizzera può essere consultata gratuitamente sul sito dell'Ufficio federale di polizia all'indirizzo www.fedpol.admin.ch > Sicurezza > Pirotecnica > Statistica.

²⁹ La statistica della vendita di pezzi pirotecnici in Svizzera può essere consultata gratuitamente sul sito dell'Ufficio federale di polizia all'indirizzo www.fedpol.admin.ch > Sicurezza > Pirotecnica, esplosivi e precursori > Pirotecnica > Statistica.

³⁰ Minger Jürg / Chrétien Rémy / Probst Sabine / Schweighauser Anina / Moser Joëlle (2024): *Rechtliche und wirtschaftliche Abklärungen im Zusammenhang mit der eidgenössischen Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk»*. Federas Beratung AG su incarico dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), pag. 80. Ottenibile gratuitamente all'indirizzo: www.bafu.admin.ch > Temi > Rumore > Pubblicazioni e studi > Studi

³¹ Minger Jürg / Chrétien Rémy / Probst Sabine / Schweighauser Anina / Moser Joëlle (2024): *Rechtliche und wirtschaftliche Abklärungen im Zusammenhang mit der eidgenössischen Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk»*. Federas Beratung AG su incarico dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), pag. 80. Ottenibile gratuitamente all'indirizzo: www.bafu.admin.ch > Temi > Rumore > Pubblicazioni e studi > Studi

2.4 Riperussioni dei fuochi d'artificio per l'ambiente e la società

Lo sparo di fuochi d'artificio produce livelli elevati di rumorosità che, in determinate condizioni, possono provocare nelle persone un innalzamento della soglia uditiva (cosiddetto assordamento) e ronzii nelle orecchie (acufeni o tinniti). Secondo le informazioni del Servizio centrale delle statistiche (SSAINF), all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) vengono notificati ogni anno in media 70 incidenti all'udito dovuti a pezzi pirotecnici. Gli incidenti con i fuochi d'artificio che provocano danni all'udito o altre lesioni possono verificarsi soprattutto se un pezzo pirotecnico non è utilizzato conformemente alle istruzioni per l'uso oppure se vengono fatti esplodere fuochi d'artificio non certificati. La Suva ha definito valori limite a partire dai quali deve essere indossata una protezione auricolare per evitare danni all'udito³². Infine, i rumori dei botti di fuochi d'artificio possono compromettere il benessere delle persone oppure provocare reazioni di stress nel caso di categorie particolarmente sensibili, come i bambini o chi è rimasto traumatizzato da eventi bellici.

I fuochi d'artificio possono mettere in pericolo o disturbare anche gli animali. Un aspetto particolarmente importante dal punto di vista della protezione degli animali è il fatto che il rumore degli scoppi e le emissioni luminose possono spaventare gli animali e, quindi, causare loro un notevole stress. Gli animali da reddito nell'agricoltura sono prevalentemente animali da fuga. Se spaventati, cercano di fuggire e si espongono così a un pericolo elevato di infortuni e lesioni. Gli animali domestici, come i cani o i gatti, reagiscono in modi diversi alla paura, ad esempio anche con la fuga. Fuggendo, gli animali selvatici possono consumare importanti riserve di energie e, come conseguenza indiretta, si possono verificare aborti e infortuni, talora con esiti letali. Nel caso degli uccelli, si è osservato lo spostamento temporaneo degli animali dai luoghi dove riposano o si alimentano³³.

I fuochi d'artificio producono ogni anno diverse centinaia di tonnellate di polveri fini ossia, a seconda degli anni, tra il 2 e il 3 per cento delle emissioni annue di polveri fini in Svizzera. In assenza di vento e situazioni di inversione termica possono verificarsi per brevi periodi concentrazioni elevate di polveri fini con un conseguente superamento dei valori limite giornalieri di polveri fini (PM10) sanciti dall'ordinanza del 16 dicembre 1985³⁴ contro l'inquinamento atmosferico (OIA). Ciò può provocare problemi nelle persone con difficoltà circolatorie e respiratorie. Inoltre, l'esplosione di fuochi d'artificio rilascia metalli quali potassio o alluminio nonché piccole quantità di inquinanti organici persistenti e cancerogeni. Ogni anno i fuochi d'artificio rilasciano circa 100 tonnellate di metalli che si depositano sul suolo e nelle acque. Le

³² Suva, Sicurezza sul lavoro - Fisica: Valori acustici limite e di riferimento, 86048.i-12.2022, ottenibile gratuitamente all'indirizzo www.suva.ch > Download e ordinazioni > Bollettino protezione contro il rumore: valori limite sul posto di lavoro e misure di protezione.

³³ Von Arx Urs (2014): Feuerwerkskörper. Umweltauswirkungen und Sicherheitsaspekte. Ufficio federale dell'ambiente (ed.), Berna. Studi sull'ambiente n. 1423: 139. Consultabile gratuitamente all'indirizzo www.bafu.admin.ch > Pubblicazioni, media > Pubblicazioni > Prodotti chimici (in italiano solo sotto forma di riassunto).

³⁴ RS 814.318.142.1

immissioni nell'ambiente dovute ai fuochi d'artificio sono tuttavia di importanza secondaria rispetto ad altre immissioni³⁵, così come sono poco rilevanti le emissioni di CO₂ generate dall'esplosione dei fuochi d'artificio³⁶.

Gran parte degli involucri dei fuochi d'artificio resiste all'esplosione. Considerata la quantità media di fuochi d'artificio consumati dal 2010 al 2022, pari a 1700 tonnellate all'anno e la percentuale di materiale che compone l'involucro (75 %) i residui di fuochi d'artificio prodotti ogni anno si aggirano attorno alle 1300 tonnellate. Gran parte dei fuochi d'artificio esplosi è rimossa dagli operatori degli enti pubblici. La parte che rimane anche dopo la pulizia delle strade rappresenta una frazione trascurabile della quantità annua del littering.

La manipolazione scorretta di fuochi d'artificio può provocare incidenti oppure incendi di edifici, boschi o superfici. Secondo l'informazione del SSAINF, tra il 2016 e il 2020 si sono infortunate in media ogni anno circa 200 persone con un'attività lucrativa. Nella maggior parte dei casi si è trattato di bruciature (40 %) e di danni all'udito (35 %). L'80 per cento circa di questi infortuni si verifica in Svizzera. Tra il 2018 e il 2022 si sono registrati in media 8500 incendi di edifici all'anno, di cui 93 (1,1 %) riconducibili a fuochi d'artificio. Negli ultimi anni i danni si sono attestati in media a 0,79 milioni di franchi, pari allo 0,3 per cento della media dei danni annuali agli edifici³⁷³⁸.

3 Scopi e tenore dell'iniziativa

3.1 Scopi dell'iniziativa

Secondo i promotori dell'iniziativa³⁹, i fuochi d'artificio rumorosi provocano stress nelle persone sensibili al rumore o desiderosi di tranquillità, in casa o all'aria aperta. I fuochi d'artificio spaventano i bambini piccoli, gli animali domestici, selvatici e da reddito e disturbano il sonno di esseri umani e animali. I promotori dell'iniziativa

³⁵ Von Arx Urs (2014): Feuerwerkskörper. Umweltauswirkungen und Sicherheitsaspekte. Uffizielles Bundesamt für Umwelt (ed.), Berna. Studi sull'ambiente n. 1423: 139. Consultabile gratuitamente all'indirizzo www.bafu.admin.ch > Pubblicazioni, media > Pubblicazioni > Prodotti chimici (in italiano solo sotto forma di riassunto).

³⁶ Dauert Ute / Straff Wolfgang / Gerwig Holger / Myck Thomas / Kuntze David / Kessinger Susan (2023): Hintergrund Dezember 2023 – Silvesterfeuerwerk: Einfluss auf Mensch und Umwelt; Umweltbundesamt (Hrsg.), 16. Consultabile gratuitamente all'indirizzo www.umweltbundesamt.de > Publikationen > Silvesterfeuerwerk: Einfluss auf Mensch und Umwelt.

³⁷ Associazione degli istituti cantonali di assicurazione per i fabbricati (2023): Feuer: Übersicht 2003-20022 Feuerschäden an Gebäuden (20-Jahresvergleich). La statistica comprende circa l'80 per cento del parco immobili svizzero. La statistica (non disponibile in italiano) è consultabile gratuitamente all'indirizzo www.vkg.ch > Publikationen > Statistiken > Feuer

³⁸ Associazione degli istituti cantonali di assicurazione per i fabbricati (2023): Feuer: Ursachen – Durchschnittlicher Schaden (5-Jahresdurchschnitt: 2018-2022). La statistica comprende circa l'80 per cento del parco immobili svizzero. La statistica (non disponibile in italiano) è consultabile gratuitamente all'indirizzo www.vkg.ch > Publikationen > Statistiken > Feuer

³⁹ Il sito può essere consultato gratuitamente all'indirizzo www.feuerwerksinitiative.ch (stato: 6.2.2024).

chiedono pertanto di limitare fortemente la vendita e l'uso di fuochi d'artificio. L'iniziativa è sostenuta da numerose organizzazioni di protezione degli animali⁴⁰.

Il sito del comitato⁴¹ fornisce ulteriori informazioni sugli obiettivi dell'iniziativa. Con l'ampia limitazione dei fuochi d'artificio i promotori intendono evitare infortuni e incendi, proteggere la flora e la fauna da pezzi pirotecnici e incendi incontrollabili e ridurre l'inquinamento dell'aria e dei suoli. Ai detentori di animali domestici si vuole risparmiare di dover partire da casa con i loro animali il 1° agosto. Inoltre si intende impedire che gli animali da reddito subiscano danni per aver ingerito residui di bossoli di fuochi d'artificio nei pascoli. Con l'attuazione dell'iniziativa i promotori sperano in una limitazione temporale dei fuochi d'artificio. Sono contrariati dal fatto che i fuochi d'artificio non vengono sparati soltanto in occasione delle festività, ma anche nei giorni antecedenti e successivi e in numerose feste private.

3.2 Tenore della normativa proposta

Il capoverso 1 dell'iniziativa vieta la vendita e l'uso di fuochi d'artificio rumorosi. Il capoverso 2 prevede la possibilità di concedere deroghe per eventi d'importanza sovraregionale, per esempio le feste notturne sui laghi o le celebrazioni sovraregionali del 1° agosto. L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni (cpv. 3).

Secondo la disposizione transitoria (art. 197 n. 15 Cost.), il nuovo disciplinamento entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'iniziativa.

3.3 Interpretazione e commento del testo dell'iniziativa

L'iniziativa non chiede un divieto assoluto dei fuochi d'artificio. Quelli non rumorosi possono continuare a essere venduti e utilizzati. Attualmente non esiste una definizione riconosciuta di fuochi d'artificio rumorosi. Secondo il sito dell'iniziativa⁴² la definizione compete al Consiglio federale e al Parlamento, ed eventualmente all'elettorato. I promotori dell'iniziativa sostengono che si intendano i fuochi d'artificio che producono uno scoppio. I fiammiferi bengala o i tradizionali vulcani, per esempio, potrebbero continuare a essere utilizzati.

In linea di principio, l'uso di ogni pezzo pirotecnico comporta rumori. Quanto più sono bruschi e improvvisi, tanto più possono essere fastidiosi. La quantificazione del fastidio o della dannosità dipende dunque non solo dal livello massimo di rumorosità, ma anche da altri fattori, tra cui l'andamento, la frequenza e la durata del suono.

⁴⁰ L'elenco delle organizzazioni che sostengono l'iniziativa è consultabile gratuitamente nel sito dell'associazione per l'iniziativa sui fuochi d'artificio all'indirizzo www.feuerwerksinitiative.ch > Chi dice sì (stato: 6.2.2024).

⁴¹ Il sito può essere consultato gratuitamente all'indirizzo www.feuerwerksinitiative.ch > Argomenti (stato: 6.2.2024).

⁴² Il sito può essere consultato gratuitamente all'indirizzo www.feuerwerksinitiative.ch > Argomenti > Domande frequenti (stato: 6.2.2024)

Se per la definizione di fuochi d'artificio rumorosi fosse stabilito un valore limite di emissione, l'etichetta da apporre sui fuochi d'artificio in Svizzera dovrebbe contenere anche l'indicazione di un livello sonoro. A tal fine occorrerebbe stabilire un metodo di misurazione e per tutti i fuochi d'artificio immessi in commercio in Svizzera dovrebbe essere determinato il livello sonoro. Ciò avrebbe considerevoli conseguenze in termini finanziari e di personale. Inoltre si presenterebbe il problema che i fuochi d'artificio (da F1 a F3), la cui importazione è consentita senza autorizzazione nel traffico turistico, potrebbero non essere riconosciuti come rumorosi a causa dell'etichettatura mancante.

Per una valutazione dei rischi l'etichettatura dei fuochi d'artificio deve riportare le categorie da F1 a F4. Uno dei criteri della classificazione è il livello sonoro massimo consentito a una certa distanza, tuttavia la categoria attribuita non consente di risalire al livello sonoro di uno specifico fuoco d'artificio che vi rientra. In tutte le categorie si trovano dunque fuochi d'artificio che potrebbero essere considerati rumorosi, tra cui i lady cracker nella categoria F1. La classificazione dovrebbe pertanto essere modificata o integrata.

In alternativa potrebbero essere vietati determinati tipi di fuochi d'artificio che solitamente causano notevole rumore.

I fuochi d'artificio rumorosi potrebbero essere sparati soltanto negli eventi d'importanza sovregionale. Gli «eventi sovregionali» possono essere interpretati come eventi la cui rilevanza non ha solo portata regionale, ma che possono coinvolgere e attirare anche persone al di là dei confini regionali. La nozione di «importanza sovregionale» dovrebbe essere concretizzata nelle disposizioni d'esecuzione.

L'esecuzione dell'iniziativa sarebbe in linea di principio di competenza dei Cantoni, quindi in caso di adozione dell'iniziativa la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni non cambierebbe.

4 Valutazione dell'iniziativa

4.1 Valutazione degli scopi dell'iniziativa

L'iniziativa chiede di vietare la vendita e l'uso di fuochi d'artificio rumorosi. Per eventi d'importanza sovregionale i Cantoni possono prevedere eccezioni.

I fuochi d'artificio rumorosi possono spaventare le persone e gli animali, produrre temporanee concentrazioni elevate di polveri fini nell'aria e provocare infortuni e incendi in caso di un uso non corretto. Sono dunque interessati ambiti protetti dalla Costituzione, tra cui la protezione dell'ambiente, della salute e degli animali. La Confederazione si impegna per un uso riguardoso dei fuochi d'artificio, ricordandolo alla popolazione prima della festa nazionale e di Capodanno⁴³. L'Ufficio di prevenzione

⁴³ Consultabile gratuitamente all'indirizzo: www.bafu.admin.ch > Temi > Aria > Dossier > Fuochi d'artificio e inquinamento ambientale (consultato il 30.4.2024)

degli infortuni (UPI)⁴⁴ fornisce consigli sulla manipolazione corretta dei fuochi d'artificio.

Gli effetti sull'ambiente dell'esplosione di fuochi d'artificio rumorosi sono tuttavia limitati nel tempo e localizzati. I Cantoni e i Comuni hanno già oggi la possibilità di limitare la vendita e l'uso di fuochi d'artificio. In molte persone, i fuochi d'artificio infondono emozioni positive. Molti associano tradizionalmente i fuochi d'artificio alle celebrazioni del 1° agosto e, in misura crescente, anche a Capodanno. Anche il Tribunale federale ha confermato un certo interesse pubblico degno di protezione per il mantenimento delle tradizioni dei fuochi d'artificio il 1° agosto e in occasione dell'ultimo dell'anno, a prescindere dal fatto che siano organizzati privatamente o pubblicamente⁴⁵. Il Tribunale federale esprime un giudizio diverso sui petardi, che producono soltanto rumore e sono scarsamente attraenti agli occhi di terzi⁴⁶.

4.2 Ripercussioni in caso di accettazione

4.2.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Le ripercussioni per l'esecuzione dipendono dalla futura definizione dei fuochi d'artificio rumorosi. Quanto più è complesso determinare e controllare il criterio del rumore, tanto più saranno necessarie risorse umane e finanziarie nell'esecuzione.

Nei compiti esecutivi non cambierebbe fondamentalmente nulla: i fuochi d'artificio dovrebbero continuare a essere sottoposti all'omologazione e all'identificazione. Inoltre si dovrebbe controllare che fuochi d'artificio rumorosi non siano venduti al dettaglio né sparati da persone private. È possibile che aumenti l'importazione illegale tramite il commercio online, che è difficilmente controllabile. Ciò potrebbe portare a una minore sicurezza poiché in questi casi i Cantoni non potrebbero controllare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

I Cantoni potrebbero inoltre rilasciare autorizzazioni per gli eventi d'importanza sovregionale. L'onere supplementare per l'esecuzione sarebbe più o meno rilevante a seconda che un Cantone o un Comune abbia già emanato normative in materia.

4.2.2 Ripercussioni sull'ambiente

Il rumore arrecherebbe meno fastidio e disturbo alle persone e agli animali, l'inquinamento dell'aria e del suolo e il rischio di ferite e incendio potrebbero essere ridotti, in quanto i fuochi d'artificio rumorosi sarebbero consentiti solo per eventi d'importanza sovregionale. Non sono tuttavia da escludere effetti negativi, quali un temporaneo superamento dei valori limite per le polveri fini, dovuti ai fuochi d'artificio pubblici negli eventi d'importanza sovregionale.

⁴⁴ Consultabile gratuitamente all'indirizzo: www.upi.ch > Casa e giardino > Fuochi d'artificio (consultato il 30.4.2024)

⁴⁵ DTF 146 II 17 consid. 9.3.1 pag. 30

⁴⁶ DTF 146 II 17 consid. 9.3.2 pag. 31

4.2.3 Ripercussioni sulla società

Se l'iniziativa fosse accolta, i consumatori potrebbero acquistare e utilizzare soltanto fuochi d'artificio «poco rumorosi». Gli spettacoli pirotecnici che illuminano il cielo sarebbero possibili solo in occasione di eventi d'importanza sovregionale.

È probabile che gli incendi e gli infortuni diminuiscano in Svizzera, poiché sarebbe sparato un numero inferiore di fuochi d'artificio.

Le persone che, a causa del rumore dei botti, erano solite chiudersi in casa o partire per il 1° agosto o per Capodanno non dovrebbero probabilmente più farlo.

4.2.4 Ripercussioni sull'economia

Il divieto di vendere fuochi d'artificio rumorosi rappresenta una limitazione della libertà economica secondo gli articoli 27 e 94 Cost., poiché le aziende che producono, importano, commerciano o impiegano a titolo professionale fuochi d'artificio in Svizzera sono limitate nell'esercizio della loro attività economica privata.

In Svizzera esistono quattro aziende che fabbricano fuochi d'artificio, esclusivamente o quasi esclusivamente pezzi pirotecnici poco rumorosi, in prevalenza vulcani, fiammiferi bengala e bombe da tavola. L'approvazione dell'iniziativa li interesserebbe dunque poco come fabbricanti, ma alcuni operano anche come importatori.

La maggior parte dei fuochi d'artificio è importata da una dozzina di grandi aziende e gli importatori risentirebbero in misura notevole dell'iniziativa. Le loro vendite sarebbero sostanzialmente limitate a fuochi d'artificio che non provocano rumore, poiché quelli rumorosi potrebbero essere esplosi soltanto nell'ambito di eventi autorizzati di importanza sovregionale. Secondo le stime del settore, i fuochi d'artificio rumorosi rappresentano il 70 per cento della cifra d'affari.

Per la grande distribuzione (Coop, Migros, Aldi, Lidl) i fuochi d'artificio sono solo una parte molto esigua della gamma di prodotti, di conseguenza le ripercussioni di un divieto di vendita di quelli rumorosi sarebbero limitate. Una parte significativa delle vendite avviene attraverso punti vendita locali come drogherie, cartolerie, stand di fuochi d'artificio o rivenditori (online) specializzati, per molti dei quali i fuochi d'artificio rappresentano soltanto una parte dell'assortimento. Un numero relativamente ridotto di rivenditori specializzati vende tuttavia soltanto fuochi d'artificio⁴⁷.

Vi sono aziende che, oltre alla vendita di fuochi d'artificio, organizzano anche spettacoli pirotecnici, pertanto risentirebbero in misura notevole di un divieto di vendita di fuochi d'artificio rumorosi, ma anche di un minor numero di eventi in cui utilizzarli.

⁴⁷ Minger Jürg / Chrétien Rémy / Probst Sabine / Schweighauser Anina / Moser Joëlle (2024): Rechtliche und wirtschaftliche Abklärungen im Zusammenhang mit der eidgenössischen Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk». Federas Beratung AG su incarico dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), pag. 80. Ottenibile gratuitamente all'indirizzo: www.bafu.admin.ch > Temi > Rumore > Pubblicazioni e studi > Studi

Il settore occupa circa 200 persone direttamente presso i fabbricanti e gli importatori. Non è noto il numero di lavoratori che presso i rivenditori specializzati operano nella vendita di fuochi d'artificio o in qualità di pirotecnici professionisti⁴⁸.

In caso di accettazione dell'iniziativa, sarebbero notevolmente penalizzate le imprese che importano, commerciano prevalentemente fuochi d'artificio o realizzano spettacoli pirotecnici a titolo professionale. Le ripercussioni sull'intera economia sarebbero tuttavia esigue.

4.3 Prego e difetti dell'iniziativa

Se l'iniziativa fosse accettata, il rumore causato dai fuochi d'artificio diminuirebbe. Il rumore arrecherebbe meno fastidio e disturbo alle persone e agli animali, in quanto i fuochi d'artificio rumorosi sarebbero consentiti solo per eventi d'importanza sovraregionale. L'inquinamento dell'aria e del suolo nonché il numero di incendi e di infortuni causati dall'esplosione dei fuochi d'artificio potrebbero essere ridotti. L'iniziativa non chiede un divieto assoluto. I fuochi d'artificio non rumorosi potrebbero continuare a essere impiegati e gli spettacoli pirotecnici sarebbero ancora consentiti negli eventi di importanza sovraregionale.

Secondo il Consiglio federale l'iniziativa è tuttavia eccessiva. I Cantoni e i Comuni hanno già oggi la possibilità di limitare la vendita e l'uso dei fuochi d'artificio in virtù delle normative vigenti. La protezione supplementare garantita dalla modifica costituzionale chiesta dall'iniziativa sarebbe limitata.

Inoltre, in Svizzera molte persone associano tradizionalmente i fuochi d'artificio alle celebrazioni del 1° agosto e, in misura crescente, anche a Capodanno. Anche il Tribunale federale ha confermato un certo interesse pubblico degno di protezione per il mantenimento delle tradizioni dei fuochi d'artificio il 1° agosto e in occasione dell'ultimo dell'anno, a prescindere dal fatto che siano organizzati privatamente o pubblicamente. Inoltre, molti considerano i fuochi d'artificio come un'affascinante forma d'arte utilizzata per molteplici scopi artistici (quali concerti o eventi sportivi).

L'iniziativa rappresenta infine un'ingerenza nella libertà economica delle imprese, che fabbricano, importano, commerciano o utilizzano a titolo professionale fuochi d'artificio. L'articolo 36 capoverso 1 Cost. sancisce che una tale restrizione dei diritti fondamentali deve avere una base in una legge formale, che sarebbe data dall'articolo costituzionale 74a proposto dall'iniziativa. Una restrizione dei diritti fondamentali potrebbe essere giustificata dall'interesse pubblico per la protezione della salute, dell'ambiente e degli animali (art. 36 cpv. 2 Cost.). Per quanto concerne la proporzionalità occorre osservare che il pregiudizio alla salute, all'ambiente e al benessere degli animali causato da fuochi d'artificio rumorosi è limitato nel tempo e spesso anche

⁴⁸ Minger Jürg / Chrétien Rémy / Probst Sabine / Schweighauser Anina / Moser Joëlle (2024): Rechtliche und wirtschaftliche Abklärungen im Zusammenhang mit der eidgenössischen Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk». Federas Beratung AG su incarico dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), pag. 80. Ottenibile gratuitamente all'indirizzo: www.bafu.admin.ch > Temi > Rumore > Pubblicazioni e studi > Studi

localizzato, poiché di norma sono esplosi solo in alcuni giorni dell'anno in occasione di festività.

4.4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Nell'ambito dell'iniziativa gli impegni internazionali della Svizzera scaturiscono in primo luogo dall'Accordo generale del 30 ottobre 1947⁴⁹ su le tariffe doganali e il commercio (GATT), dall'Accordo del 12 aprile 1979⁵⁰ sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT) e dall'Accordo del 22 luglio 1972⁵¹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (ALS72). L'articolo III paragrafo 4 GATT sancisce l'obbligo di impostare e applicare le norme interne in modo non discriminante e l'articolo XI paragrafo 1 GATT vieta sostanzialmente restrizioni quantitative al commercio. Il divieto di vendita e di utilizzazione proposto dall'iniziativa non discrimina le importazioni, tuttavia non può essere escluso che questa misura sia da considerare una restrizione all'importazione ai sensi dell'articolo XI paragrafo 1 GATT. L'articolo XX GATT menziona tuttavia diverse eccezioni, che possono giustificare la mancata osservanza delle disposizioni del GATT nel singolo caso, tra cui la protezione della salute e della vita delle persone e degli animali nel territorio dello Stato membro regolatore nell'articolo XX lettera b. I requisiti che giustificano le misure derogatorie sono tuttavia elevati. Lo Stato membro deve dimostrare in particolare che la misura adottata è necessaria per raggiungere gli obiettivi di protezione rivendicati. Tuttavia, in considerazione delle misure alternative, meno restrittive per il commercio, come le restrizioni territoriali e temporali già messe in atto, non è possibile asserire inequivocabilmente che la misura è necessaria.

Secondo il testo dell'iniziativa, il sostanziale divieto di vendita e di utilizzazione è limitato ai fuochi d'artificio rumorosi. Ciò può essere qualificato come un disciplinamento relativo a una proprietà del prodotto fuoco d'artificio e, quindi, come regolamento tecnico ai sensi dell'Accordo TBT. Tale accordo segue gli stessi principi del GATT, che tuttavia integra. In particolare stabilisce che i regolamenti tecnici non possono creare maggiori ostacoli al commercio internazionale rispetto a quelli necessari al conseguimento di obiettivi legittimi, come la tutela della salute e degli animali. Al riguardo si applicano gli stessi criteri di cui all'articolo XX lettera b GATT.

La presente restrizione al commercio non sarebbe fundamentalmente consentita nemmeno in base alle pertinenti disposizioni dell'ALS72 e di altri accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera nel settore delle merci, ma potrebbe essere giustificata da apposite disposizioni derogatorie e a condizione che sia affermata la necessità del divieto.

49 RS **0.632.21**

50 RS **0.632.231.41**

51 RS **0.632.401**

5 Conclusioni

L'iniziativa vuole vietare la vendita e l'uso di fuochi d'artificio rumorosi. Per eventi d'importanza sovragregionale i Cantoni potrebbero prevedere deroghe. I fuochi d'artificio rumorosi possono spaventare le persone e gli animali, produrre temporanee concentrazioni elevate di polveri fini nell'aria e provocare infortuni e incendi in caso di un uso non corretto. I Cantoni e i Comuni dispongono tuttavia già di basi giuridiche per limitare la vendita e l'uso di fuochi d'artificio. Alcuni Cantoni, Città e Comuni vi ricorrono.

Per molte persone i fuochi d'artificio sono fonte di gioia, diventata una tradizione il 1° agosto e, in misura crescente, anche a Capodanno. I fuochi d'artificio sono anche considerati una forma d'arte da molte persone, e vengono utilizzati per scopi artistici diversi.

L'accettazione dell'iniziativa rappresenterebbe infine un'ingerenza nella libertà economica delle aziende che producono, importano, commerciano o utilizzano a titolo professionale fuochi d'artificio. L'esecuzione potrebbe essere molto onerosa, in funzione della definizione di fuochi d'artificio rumorosi. D'altro canto, gli effetti sulle persone e gli animali sono strettamente limitati nel tempo e nello spazio se i fuochi d'artificio vengono utilizzati come avviene oggi.

Per i motivi suesposti il Consiglio federale ritiene inappropriato introdurre restrizioni alla vendita e all'uso a livello federale. Propone pertanto alle Camere federali di sottoporre l'iniziativa federale al voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla senza contrapporre un controprogetto diretto o indiretto.